



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28-10-13

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| BETTI CRISTIAN | P | CECCARELLI ELISABETTA | P |
| FORNARI FEDERICO | P | SPATERNA RODOLFO | A |
| COVA ELISA | P | TABORCHI MARIO | P |
| GIANANGELI CRISTINA | P | BRUNELLI FABRIZIO | P |
| PALTRICCIA FRANCESCO | P | MERLI LUCA | P |
| CASTELLANI DEBORA | P | GIRALDO MARIA CHIARA | P |
| RAICHINI MASSIMILIANO | P | CHECCOBELLI SIMONETTA | P |
| BOCCIO EMANUELA | P | BIANCHI PAOLA | P |
| SISANI SARA | P | | |

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- al fine di prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, controllare determinate aree, monitorare il traffico e tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate, l'Amministrazione comunale ha deciso di installare appositi impianti di videosorveglianza, i quali debbono essere regolamentati.

PRESO ATTO del provvedimento in materia emesso dal Garante della Privacy in data 08/4/2010, con il quale sono state emanate nuove ed importanti regole quali in sintesi:

- l'informativa sui nuovi modelli;
- l'individuazione degli incarichi del trattamento;
- la durata limitata della conservazione delle immagini;
- il rispetto dei diritti dell'interessato;
- il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal garante.

DATO ATTO CHE:

- per l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza si rende preliminarmente necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dello stesso nel territorio del Comune di Corciano, gestito dal Corpo di Polizia Municipale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o altresì dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

- lo strumento giuridico in grado di normare e conseguentemente garantire quanto sopra esposto è il regolamento comunale che si propone.

I benefici che se ne traggono in modo immediato sono:

- principalmente il fatto che non viene richiesta la presenza fisica di personale della polizia municipale sul luogo di vigilanza, favorendo la riduzione del costo del personale a parità di aree sorvegliate;

- l'impianto svolge un ruolo deterrente in quanto favorisce la riduzione dei fenomeni criminali e consente di limitare l'entità dei danni;

- la memorizzazione storica degli eventi ripresi diventando così un valido strumento di indagine e favorendo l'individuazione ed il riconoscimento a posteriori degli autori di crimini.

SOTTOLINEATO CHE:

- i dati personali oggetto del trattamento saranno custoditi presso la centrale operativa della Polizia Municipale. Ai dati potranno accedere esclusivamente il titolare e gli incaricati del trattamento dei dati;

- nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità ed in particolare:

- l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili e alla inadeguatezza di protezioni alternative;

- gli impianti saranno posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio;

- l'attività di videosorveglianza raccoglierà solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

CONSIDERATO che per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

VISTO il seguente schema di regolamento che si propone all'approvazione del Consiglio Comunale:

“ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CORCIANO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, che verrà attivato nel territorio urbano del Comune di Corciano.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
4. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
5. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
7. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive,

industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare del trattamento**”, l'Ente Comune di Corciano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati del trattamento**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Corciano - Corpo Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. L'impianto di videosorveglianza potrà essere collegato anche con le centrali operative delle forze di Polizia dello Stato (Questura e/o Carabinieri).

2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale (nel caso di collegamento anche presso la centrale operativa della Questura e/o Carabinieri) sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ed è possibile brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere. Il centro di gestione, costituito da un server per la registrazione delle immagini, è collocato all'interno della centrale operativa della Polizia Municipale. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse direttamente alla centrale della Polizia Municipale, tramite una infrastruttura di rete via cavo dedicata esclusivamente a questo servizio. In caso di necessità è possibile visualizzare "a posteriori" le registrazioni delle telecamere stesse presso la centrale operativa della Polizia Municipale.

Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Il Titolare del Trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è ai sensi dell'art. 28 del Codice, il Sindaco del Comune di Corciano.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Corciano ed alla Polizia Municipale, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. , dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R. Umbria n. 1 del 25 gennaio 2005, agli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss. mm., dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e ss. mm, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o

privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte della Centrale Operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 5 - Installazione, attivazione e manutenzione

1. L'installazione e la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza deve essere effettuata dal Responsabile dell'Area Lavori pubblici il quale potrà stipulare apposito contratto con imprese che siano in possesso di specifica professionalità nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza.
2. L'impianto di videosorveglianza potrà essere attivato previa attestazione del Responsabile dell'Area Lavori pubblici che certifichi la conformità dello stesso e delle infrastrutture della centrale operativa e della sala server alle norme del presente regolamento, al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

CAPO III

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Corciano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 7 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in via A. Moro n.130 nel Comune di Corciano presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett.e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. E' onere del Responsabile del trattamento dei dati provvedere a:

- individuare gli Incaricati del Trattamento, dando loro le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare del Trattamento dei Dati;
 - evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;
 - evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - interagire per quanto necessario con gli Amministratori di Sistema;
 - comunicare al Titolare del Trattamento dei dati eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti;
 - espletare ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare o dalle leggi.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo addetti ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati del trattamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale; inoltre, per garantire le operazioni di manutenzione ed il funzionamento tecnico del sistema, potrà nominare quali incaricati del trattamento, dipendenti addetti ai servizi informatici del Comune di Corciano, i quali potranno avvalersi di tecnici esterni previa autorizzazione scritta del responsabile.
2. Gli incaricati possono essere nominati per diversi profili di accesso specificati nell'atto di nomina e con differenziate mansioni.
3. Gli incaricati del trattamento andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. L'Incaricato al Trattamento, ha l'obbligo di :

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito secondo necessità, professionalità e correttezza, secondo le indicazioni di legge, del presente regolamento e quelle ulteriori impartitegli dal Responsabile;

- effettuare la raccolta, l'elaborazione , la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e dell'incarico ricevuto dal Responsabile del Trattamento; limitare i dettagli delle immagini alle reali necessità, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, e di non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità del sistema attivato;

- accedere ai dati e trattarli per il tramite di credenziali di autenticazione personali nel rispetto delle misure di sicurezza;

- curare la conservazione e la riservatezza delle credenziali di autenticazione attribuitegli, e non comunicarle ad alcuno, né permettere ad altri di accedere utilizzando le stesse per trattare i dati;

- registrare a propria firma sull'apposito registro data, ora, motivazione dell'utilizzo dell'opzione "zoom" del sistema, se utilizzata;

8. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale operativa.

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 4, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati su apposito server dove saranno registrate; presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale le immagini saranno visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Per la tutela della sicurezza urbana, le immagini sono conservate per un massimo di giorni 7 successivi alla registrazione, salvo i casi in cui la conservazione per un tempo maggiore sia motivata dall'esigenza di indagini conformi agli scopi enunciati, di indagini di polizia giudiziaria o da richieste dell'autorità giudiziaria. Il prolungamento del periodo di conservazione è autorizzato previa domanda scritta e motivata entro il termine utile per procedere al salvataggio.
5. Il sistema impiegato è programmato in modo da procedere automaticamente alla cancellazione delle immagini alla scadenza del termine fissato, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 12 - Obblighi degli incaricati del trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Corciano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Area videosorvegliata - la registrazione è effettuata dalla Polizia municipale per fini di sicurezza urbana,

stradale e polizia giudiziaria art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo n.196/2003).”

La localizzazione e l’installazione della segnaletica sopra citata, nonché la relativa manutenzione, sarà effettuata dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici.

2. Il Comune di Corciano, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, mediante l’affissione di un avviso all’albo pretorio comunale e la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune di Corciano.

Sezione II

DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

2. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;

3. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui sopra, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, comma 4.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Corciano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti

pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 5 – Installazione, attivazione e manutenzione

CAPO III

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Notificazione
- Art. 7 - Responsabile
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 9 - Nomina degli incaricati del trattamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza
Art. 10 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 12 - Obblighi degli incaricati del trattamento
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 15 - Sicurezza dei dati
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19 - Comunicazione

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

CAPO VI

MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari”

Visto il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali emesso in data 8/4/2010;

Acquisito il preventivo parere favorevole del responsabile dell'Area Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata, né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'ente e sulla gestione economico finanziaria;

Udita la relazione in merito al presente punto posto all'ordine del giorno da parte dell'Assessore competente Baldelli;

Visto il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 16,
voti favorevoli 16,
voti contrari --,
astenuti --;

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto esposto in premessa, il regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, integralmente riportato in narrativa.
1. **Di dare atto** che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to MACCARI MARCO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

IL PRESIDENTE
F.to FEDERICO FORNARI

Pubblicazione Albo Pretorio n. 2149 del 06-12-13

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal **06-12-13** al **21-12-13** come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[N] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Corciano, li 06-12-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VANIA CECCARANI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 06-12-13



IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 16-12-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Corciano, li 17-12-13



IL Segretario Generale
VANIA CECCARANI